



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 2401 / 2015

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. DITTA BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.R.L. C.F. 02830710279 IMPIANTO: COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA VIA MARZABOTTO FG. 4 MAPP 324 28 LUGO. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 100752 DEL 02/12/2014

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- iv. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- v. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;
- vi. la D.G.R.V. n. 346 del 19.03.2013 come modificata con n. 1347 del 28/07/2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- vii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 che ha definito delle “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione”;
- viii. la D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014 che ha disciplinato le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti”;
- ix. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- x. l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;

- xi. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- xii. l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico";
- xiii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- xiv. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;
- xv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- xvi. il D.Lgs. 152/2006, che individua questa Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto al punto 3 "Valutazione - fase conclusiva" dell'allegato A alla DGRV 3173/06;
- xvii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xviii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" non ricomprende nell'AUA le acque reflue domestiche e gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche;

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. La ditta è operante con autorizzazione unica ambientale prot. n. 30239 del 11/04/2014 per i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - b) comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06;

- c) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia rilasciata da VERITAS con n. 2014/103 prot. n. 14573 del 26/02/2014;
 - d) autorizzazione gli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/2006 di acque reflue assimilate alle domestiche in fognatura rilasciata da VERITAS con n. 2011/458 prot. n. 49133 del 14/07/2011;
- ii. nella medesima autorizzazione si prendeva atto dell'avvio dell'iter autorizzativo per la riallocazione dell'impianto sul retro dello stabile secondo l'istanza prot. n. 8128 del 31/01/2014 di verifica di assoggettabilità alla VIA;
 - iii. con prot. n. 26730 del 01/04/2014 sono state accettate le garanzie finanziarie con validità dal 11/02/2014 e scadenza il 11/02/2019, relative al procedimento di AUA richiesto con prot. n. 99228 del 18/11/2013;
 - iv. prot. n. 40838 del 19/05/2014 è stato rilasciato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizioni, del progetto di riallocazione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi;
 - v. con prot. n. 55378 del 02/07/2014 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 02/07/2014 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di CAMPAGNA LUPIA in data 02/07/2014 dalla ditta BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.r.l., con sede legale in CAMPAGNA LUPIA - Via MARZABOTTO 28 - LUGO, per l'installazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti all'indirizzo citato in oggetto;
 - vi. con prot. n. 68189 del 14/08/2014 è stata rilasciata la determina di modifica della prescrizione della determina prot. n. 40838 del 19/05/2014 di esclusione dalla procedura di VIA inerente la siepe perimetrale dell'impianto;
 - vii. con prot. n. 77499 del 19/09/2014 è stata concessa la proroga richiesta dalla ditta con scadenza il 10/10/2014 prevedendo che l'appendice alle fidejussioni in essere possa essere prestata successivamente al rilascio dell'AUA ed in recepimento delle condizioni ivi definite per garantire il completo ripristino dell'attuale impianto prima dell'avvio dell'attività nel nuovo sedime;
 - viii. con prot. n. 84886 del 14/10/2014 la ditta ha richiesto un aumento dei quantitativi annui trattati e dei quantitativi in stoccaggio, reputando che gli aumenti in misura ricompresa nel 20% fermo il resto, non generino impatti significativi tali da richiedere una nuova domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA;
 - ix. con nota prot. n. 85577 del 15/10/2014 il consorzio di bonifica Acque Risorgive ha comunicato la compatibilità del progetto allo scarico nel collettore denominato "Armeni";
 - x. con nota prot. n. 93203 del 07/11/2014 è pervenuto il parere dell'ULSS n. 13 n. 3.4/88253 I VITA (66) del 06/11/2014 con prescrizioni, di seguito sommariamente riportate:
 - a. la distanza tra la recinzione e il lato nord del capannone è adeguata al passaggio dei mezzi ma è ammesso il passaggio di un mezzo alla volta. Pertanto va integrata con un sistema di avviso (es. semaforo verde-rosso) in modo che i mezzi in uscita non possano impegnare il corridoio di accesso durante il passaggio dei mezzi in ingresso; anche la segnaletica orizzontale deve essere adeguata e integrata con accessi pedonali;
 - b. copia dell'elaborato dell'impianto di nebulizzazione semiautomatico presentata dalla ditta con le integrazioni trasmesse.

Con la medesima nota l'ULSS 13 ha evidenziato che gli spogliatoi e i servizi per il personale sono adeguati al numero di dipendenti e all'attività svolta;
 - xi. con nota prot. n. 95140 del 13/11/2014 il Comando Provinciale dei VVF di Venezia ha trasmesso la Comunicazione a seguito di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi nella quale viene accertato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti antincendio ricordando che la richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 5 DPR 151/2011 deve essere presentata entro il 15/10/2019 (5 anni dalla data di presentazione della SCIA n. 25027 del 16/10/2014);
 - xii. con prot. n. 100752 del 02/12/2014 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.r.l., con sede legale in CAMPAGNA LUPIA - Via MARZABOTTO 28 - LUGO -, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, all'installazione di un nuovo impianto sito in Comune di CAMPAGNA LUPIA – Via Marzabotto Fg 4 mapp 324 28 – LUGO con contestuale cessazione dell'attività autorizzata con AUA prot. n. 30239 del 11/04/2014;

- xiii. con prot. n. 18215 del 02.03.2015 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la **richiesta di modifica** dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 02.03.2015 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 6 c. 2 al competente SUAP del Comune di CAMPAGNA LUPIA in data 27.02.2015 dalla ditta che prevede la modifica del sistema di trattamento delle acque meteoriche sostituendo le 2 vasche in progetto dedicate al processo di accumulo-sedimentazione con n. 28 manufatti;
- xiv. con prot. n. 26500 del 27/03/2015 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di valutazione della modifica richiesta dalla ditta ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- xv. con prot. n. 40301 del 12/05/2015 è stata data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza a seguito della conclusione dell'istruttoria tecnica predisposta dall'ufficio in quanto la soluzione impiantistica proposta non fornisce le medesime garanzie minime richieste in termini di efficienza depurativa, di quella autorizzata con AUA prot. n. 100752 del 02/12/2014;
- xvi. con prot. n. 45298 del 27/05/2015 la ditta ha inviato osservazioni alla nota prot. n. 40301 del 12/05/2015
- xvii. con prot. n. 54177 del 25/06/2015 la ditta ha inviato documentazione integrativa alla sopra citata nota, ove vengono previsti:
- la realizzazione, nei manufatti n. 10, 11 e 12 disposti in sequenza al verso di attraversamento del liquido da trattare, di un dispositivo atto a garantire l'interruzione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia al verificarsi dell'accumulo di fango con un'altezza superiore a 40 cm dal fondo pozzetto
 - il rallentamento del flusso delle acque in attraversamento al sistema
 - la pulizia dei pozzetti con asporto del fango accumulato ogni qualvolta questo raggiunga uno spessore di 30 cm dal fondo del pozzetto
 - l'installazione in uscita dal pozzetto n. 30, ove è installato il filtro disoleatore, di un manufatto atto alla funzione di pozzetto di campionamento, al fine di monitorare e procedere al prelievo delle acque uscenti dall'impianto di trattamento
 - una periodicità di autocontrollo analitico bimestrale nei primi sei mesi di esercizio, da ritenersi provvisorio
- xviii. con prot. n. 26730 del 01/04/2014 sono state accettate le garanzie finanziarie con validità dal 11/02/2014 e scadenza il 11/02/2019, relative al procedimento di AUA richiesto con prot. n. 99228 del 18/11/2013
- xix. con nota prot. n. 48764 del 09/06/15 la ditta ha trasmesso l'Appendice n. 2 alla polizza n. 552245 di recepimento della determina di AUA n. 100752 del 02/12/2014 accettate con prot. n. 64220 del 30/07/2015;
- xx. con prot. n. 66051 del 06/08/2015 è stata rilasciata la determina di modifica richiesta la quale, per un mero errore materiale, ritorta un testo dell'atto non conforme;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - modifica dell'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 di acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia del piazzale dell'impianto di recupero rifiuti in corpo idrico superficiale;
- ii. le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 1, lett. a) del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento sono da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- iii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per l'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola, ritenendo di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla riallocazione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, acquisito agli atti con protocollo n. 8128 del 31/01/2014.

Preso atto che:

- i. l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15, e pertanto, le garanzie finanziarie che coprono tale attività devono avere la medesima durata;
- ii. le garanzie finanziarie in essere hanno scadenza il 11/02/2019;

Ritenuto di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale con scadenza pari a quella della fideiussione prestata, subordinandone la proroga, fino alla scadenza dei 15 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, alla presentazione di apposita istanza con contestuale estensione delle garanzie finanziarie;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta presentata con prot. n. 84886 del 14/10/2014 di aumento dei quantitativi annui trattati e dei quantitativi in stoccaggio, in quanto tali aumenti richiedono una nuova valutazione in termini di verifica di assoggettabilità alla VIA;

Ritenuto di riunire l'autorizzazione prot. n. 100752 del 02/12/2014 nel vigente provvedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/2013, che risulta pertanto opportunamente integrato con le apposite sezioni.

Ritenuto di poter autorizzare la modifica del sistema di trattamento acque secondo quanto riportato nelle premesse al presente provvedimento, prevedendo un periodo di esercizio provvisorio di sei mesi dalla data del suo ricevimento, estendibile con esplicito nulla osta del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Venezia all'intera durata della presente autorizzazione solo previa presentazione dei risultati delle analisi previste in tale periodo attestanti il suo corretto funzionamento e il rispetto dei limiti imposti;

Ritenuto di abrogare la determina prot. n. 66051 del 06/08/2015 sostituendola col presente atto;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a n 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 25/08/2015, risulta rispettato;

DETERMINA

1.

Il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 100752 del 02/12/2014 viene sostituito dal presente.

2.

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.r.l.**, con sede legale in Comune di CAMPAGNA LUPIA - Via MARZABOTTO 28 - LUGO -, C.F. 02830710279 per l'installazione di un nuovo impianto, sito in Comune di CAMPAGNA LUPIA – Via Marzabotto Fg 4 mapp 324 28 - LUGO - Comune di CAMPAGNA LUPIA, con contestuale cessazione dell'attività autorizzata con AUA prot. 30239 del 11/04/2014.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata a:

- a) SCIA al Comune di Campagna Lupia relativa alla realizzazione della rete di trattamento delle acque meteoriche ed alle specifiche (layout/altezza) dei cumuli di rifiuti /prodotti e dei setti divisorii.

3.

L'avvio dell'impianto potrà avvenire solo a seguito di:

- a) Presentazione di documentazione attestante il completo ripristino dell'attuale impianto di cui all'autorizzazione prot. n. 30239 del 11/04/2014 comunicando l'avvenuto sgombero di tutti i rifiuti presenti nell'impianto e ripristino dei luoghi corredando la dichiarazione anche da opportuna documentazione fotografica;
- b) attestazione dell'accettazione delle polizze fideiussorie trasmesse con atto separato secondo quanto indicato al punto 3);
- c) avvenuta piantumazione della siepe perimetrale all'impianto rispondente a quanto riportato nella planimetria Tav. U acquisita gli atti con prot. n. 65423 del 05.08.2014;
- d) collaudo tecnico funzionale delle opere realizzate nell'impianto di cui al punto 6.3 b) comma 4.

4.

La ditta dovrà presentare appendice alla fideiussione prestata, conformemente al facsimile consegnato unitamente al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

5.

L'autorizzazione rilasciata ha **scadenza il 11/02/2019** e potrà essere prorogata fino alla scadenza dei 15 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Per l'ottenimento della proroga, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata, tramite il SUAP del Comune competente, istanza di proroga, allegando appendice di estensione delle fideiussioni prestate, con la relativa proroga della scadenza e l'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, come previsto al punto D) dell'Allegato A della DGRV 346/2013. Le fideiussioni dovranno essere presentate in originale, direttamente alla Provincia di Venezia, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) complete delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

6.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

7.1 – VERIFICA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

L'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) Le misure di mitigazione previste in progetto, di cui all'elenco della Tab. 1 a pag. 9 del parere prot. n. 40592 del 19.05.2014, dovranno essere puntualmente realizzate.
- b) Dopo l'avviamento dell'impianto e la messa a regime dovrà essere effettuata una misura della rumorosità all'esterno dell'insediamento in condizioni di marcia normali per la verifica dei livelli acustici previsionali in orario diurno e differenziali rispetto ai ricettori residenziali.
- c) La sistemazione a verde della siepe perimetrale all'impianto dovrà essere rispondente a quanto riportato nella planimetria Tav. U acquisita gli atti con prot. n. 65423 del 05.08.2014.

7.2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 –269 comma 2 alle emissioni diffuse così come descritte nel progetto allegato all'istanza provenienti dalle attività esercitate in impianto.

- a. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. per il trasporto di materiali polverulenti (ad esempio mediante nastri trasportatori) devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è del tutto o in parte possibile, le emissioni polverulente devono essere il più possibile contenute mediante idoneo impianto di bagnatura a nebulizzazione d'acqua ed eventuale copertura;
 2. qualora non sia tecnicamente possibile realizzare l'incapsulamento o contenimento parziale dei macchinari di frantumazione, o in alternativa un sistema di convogliamento delle emissioni in atmosfera, la ditta deve utilizzare un idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua per l'impianto di frantumazione;
 3. i cumuli di materiale in attesa del trattamento e quelli già trattati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni, devono essere dotati di idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua che provveda a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi;
 4. nell'area dedicata allo stoccaggio devono essere realizzate barriere frangivento a protezione dei lati del cumulo di materiali sfusi. L'altezza della barriera perimetrale deve essere di almeno 4 metri, mentre i setti divisorii devono essere di altezza almeno 3 metri. L'altezza massima dei cumuli non può comunque superare i 5 metri;

5. nella movimentazione dei materiali polverulenti si deve mantenere la minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque superare i due metri, e deve essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
- b. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

7.3 - SCARICHI IDRICI

- a. La Ditta, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'impianto di recupero rifiuti di cui è titolare.
- b. Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata, l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nella condotta delle acque meteoriche di Via Marzabotto a sua volta afferente allo Scolo Armeni ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999;
 2. è contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999;
 3. la Ditta è tenuta ad installare, prima dell'attivazione dello scarico, un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo;
 4. la data di avvio dell'impianto secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente al certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei relativi lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Provincia di Venezia;
 5. E' consentita la modifica del sistema di trattamento acque richiesta con nota prot. n 18215 del 02.03.2015 e n. 45298 del 27/05/2015, come integrate dalla nota prot. n. 54177 del 25/06/2015, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. è consentito un periodo di esercizio provvisorio di sei mesi dalla data del ricevimento del presente provvedimento, estendibile con esplicito nulla osta del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Venezia all'intera durata della presente autorizzazione solo previa presentazione dei risultati delle analisi previste in tale periodo attestanti il suo corretto funzionamento e il rispetto dei limiti imposti
 - b. dovranno essere realizzati, nei manufatti n. 10, 11 e 12 disposti in sequenza al verso di attraversamento del liquido da trattare, i previsti dispositivi atto a garantire l'interruzione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia al verificarsi dell'accumulo di fango con un'altezza superiore a 40 cm dal fondo pozzetto
 - c. dovrà essere eseguita la pulizia dei pozzetti con asporto del fango accumulato ogni qualvolta questo raggiunga uno spessore di 30 cm dal fondo del pozzetto, e tali interventi dovranno essere annotati nel quaderno di manutenzione di cui al successivo punto 7)
 - d. nei primi sei mesi di esercizio provvisorio le analisi di cui al successivo punto 8) dovranno essere eseguite con cadenza bimestrale, e i relativi certificati dovranno essere allegati alla richiesta per l'ottenimento del nulla osta di cui al precedente punto 5.a)
 - e. qualora gli autocontrolli di cui al punto precedente o altri controlli svolti dalle preposte Autorità dovessero evidenziare l'inadeguatezza dell'impianto al rispetto dei limiti imposti per motivi

dipendenti dalla soluzione progettistica adottata, questo dovrà essere immediatamente modificato e riportato alla configurazione prevista nella nota prot. n. 55378 del 02.07.2014.

6. la Ditta deve rispettare le prescrizioni riportate nella concessione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con proprio prot. n. 16599 del 09.10.2014;
7. la Ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio, con pagine debitamente numerate per il materiale sedimentato, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento;
8. entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio dell'impianto e, successivamente, almeno ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
9. le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999;
10. i verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data;
11. almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri sopra citati; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati;
12. a seguito ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

7.4 - GESTIONE RIFIUTI

La ditta è iscritta al n. 521 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La ditta può svolgere la sua attività presso l'impianto in oggetto nel rispetto:

-delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;

-delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.

-di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

	<i>Paragrafo DM 05/02/1998 e s.m.i Allegato 1 Suballegato 1</i>	<i>Codici CER</i>	<i>Attività recupero</i>	<i>Quantità</i>

			Paragrafo DM 05/02/1998 e s.m.i. Allegato 1 Suballegato 1	Codice attività	Quantità annue (T/anno)	Quantità massime stoccabili (t)
1	7.1	101311	7.1.3 a)	R13-R5	22.450	1.100
2	7.1	170101	7.1.3 a)	R13-R5		
3	7.1	170102	7.1.3 a)	R13-R5		
4	7.1	170103	7.1.3 a)	R13-R5		
5	7.1	170107	7.1.3 a)	R13-R5		
6	7.1	170802	7.1.3 a)	R13		
7	7.1	170904	7.1.3 a)	R13-R5		
8	7.1	200301	7.1.3 a)	R13-R5		
9	7.6	170302	7.6.3 c)	R13-R5	1.300	130
10	7.6	200301	7.6.3 c)	R13-R5	1.250	140
11	7.31 - bis	170504	7.31-bis.3	R13		
TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t)					25.000	
TOTALE QUANTITA' MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA						1.370

Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli organi di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

7.5 - MATRICI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

- a) Come indicato nel parere ULSS n. 13 n. 3.4/88253 I VITA (66) del 06/11/2014 acquisito agli atti con prot. n. 93203 del 07/11/2014 la ditta dovrà:
- o regolamentare il passaggio dei mezzi tra la recinzione e il lato nord del capannone anche mediante un sistema di avviso (es. semaforo verde-rosso) in modo che i mezzi in uscita non possano impegnare il corridoio di accesso durante il passaggio dei mezzi in ingresso e implementare la segnaletica orizzontale con l'indicazione degli accessi pedonali;
- b) La Ditta, entro il **15/10/2019** (5 anni dalla data di presentazione della SCIA) dovrà presentare al Comando Provinciale dei VVF la richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 5 DPR 151/2011.

8.

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

9.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

10.

A decorrere dalla data di avvio dell'impianto di cui al presente provvedimento è revocata l'AUA n. 30239 del 11/04/2014.

11.

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

12.

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

13.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

14.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

15.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente, al Comune di Campagna Lupia (VE), al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. , all'ULSS 13 Dolo Mirano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente